

Art. 5 - Il Regolamento di istituto viene modificato con la seguente integrazione, da intendersi come **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA** in attuazione del D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e dal D.P.R. n. 134/2025.

PREMESSA

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica per una serena convivenza.

Hanno una funzione educativa e quindi sono diretti soprattutto a far comprendere agli studenti il disvalore sociale di atti che l'istituzione scolastica è chiamata in primo luogo a prevenire e non semplicemente a sanzionare.

Lo scopo di prevedere dei provvedimenti disciplinari è quello di offrire alla scuola strumenti concreti, di carattere prioritariamente educativo e, quando necessario, sanzionatorio. Tali strumenti sono funzionali nel quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

A tal fine la scuola stipula con la famiglia dello/a studente/studentessa il “Patto di Corresponsabilità” attraverso cui le famiglie si impegnano fin dal momento dell'iscrizione a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa, per poter favorire una sinergia virtuosa.

Le sanzioni disciplinari devono essere temporanee, ispirate a criteri di gradualità e di proporzionalità e, per quanto possibile, finalizzate alla riparazione del danno e orientate alla riflessione e all'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile di ciascuno. Esse tengono conto della situazione personale dello/a studente/studentessa e non devono influire sulla valutazione del profitto, ma avranno una ripercussione sul voto di comportamento.

Art. 1

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative. Per tale motivo se ne terrà conto nella valutazione del comportamento di alunne ed alunni ma non potranno influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Art. 3

Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art.4

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da

esso derivano. Devono essere irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro e non costituiscono di per sé «dati sensibili».

In sede di Consiglio si disporrà la tipologia di attività in favore della comunità scolastica. Possono essere attività di approfondimento e riflessione sui comportamenti che hanno determinato la sanzione, attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Queste, a puro titolo esemplificativo, possono consistere in attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi di cui si è reso responsabile.

Art.5

Sanzioni disciplinari di competenza del Docente

In caso di infrazioni non gravi e non reiterate

- Ammonimento verbale
- Annotazione sul registro di classe
- Segnalazione all'ufficio di dirigenza
- Convocazione della famiglia, anche in presenza del Dirigente

Art. 6

Sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di classe

In caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, si prevede l'allontanamento dalle lezioni. Viene deliberato dal Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti ad esclusione del genitore dell'alunno/alunna, nel caso in cui faccia parte dell'organo collegiale chiamato a deliberare.

Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

FINO A DUE GIORNI

- Il CDC delibera, con adeguata motivazione, l'allontanamento dalle lezioni con attività a scuola di approfondimento e riflessione sui comportamenti che hanno determinato la sanzione. Spetta ai docenti individuati e incaricati vigilare e realizzare le attività.

DA 3 A 15 GIORNI

- Il CDC, con adeguata motivazione, l'allontanamento dalle lezioni con attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle stesse strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola che si interfaccino con queste strutture esterne.
In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Art. 7

Sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio d'Istituto

In caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari si prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica con delibera del Consiglio di Istituto, anche quando siano stati commessi reati che violano

la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

La durata dell'allontanamento deve essere commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

SUPERIORE A 15 GIORNI, MA NON FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

- Il Consiglio di Istituto delibera, con adeguata motivazione, l'allontanamento dalla comunità scolastica.
- Nel periodo di allontanamento, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

- In caso di recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi).
- Viene irrogata nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO O DALL'ESAME

- In caso di recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi) Viene irrogata nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- Viene irrogata nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 8

Sanzioni disciplinari di competenza della Commissione d'esame

Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame saranno irrogate dalla Commissione d'esame (applicabili anche ai candidati esterni).

Art. 9

Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

Premessa inderogabile è che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla tempestività della reazione: queste

sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far comprendere all'alunno/alunna il rapporto causa-effetto: comportamento irregolare = sanzione.

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno/alunna nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

Lo studente/la studentessa ha diritto di essere ascoltati dal Dirigente Scolastico o suo delegato. E dell'audizione viene fatta relazione al CdC. Nel caso della convocazione di un consiglio straordinario vanno sentiti preventivamente anche i genitori dell'alunno/alunna con le stesse modalità.

In tale contesto va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati all'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione agli interessati;
- la proposta al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento rispetto provvedimento disciplinare da assumere.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare appaia astrattamente riconducibile a fattispecie di reato, il Dirigente scolastico dovrà presentare formale denuncia all'autorità giudiziaria.

Si rammenta che per il codice civile (art. 2048 c.c. e art. 147 c.c.), anche per quei comportamenti sanzionabili che dovessero realizzarsi durante l'orario scolastico, la *culpa in educando*, ovvero la concreta e diretta responsabilità del genitore rispetto all'accaduto, può concorrere con le responsabilità del personale scolastico per *culpa in vigilando* in quanto i doveri di educazione che incombono sui genitori nei confronti dei figli non vengono meno solo perché il minore è affidato all'altrui vigilanza. Pertanto in caso di accadimenti di rilievo penale, i genitori saranno tenuti a dimostrare di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti così come il personale scolastico di non aver potuto impedire il fatto compiuto dal minore durante la vigilanza.

Art. 10

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'organo collegiale (Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto, Commissione d'esame)

L'organo collegiale è convocato di norma entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dello/a studente/studentessa nella comunità

durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

L'organo collegiale, competente a disporre la sanzione disciplinare, delibera a maggioranza dei membri presenti; nella deliberazione di irrogazione della sanzione disciplinare non è consentita l'astensione; le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera della studentessa o dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale.

Art.. 11

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: DECLINAZIONE

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare
1. Ritardi ripetuti. la sanzione verrà attribuita dopo tre ritardi, superiori a 5 minuti nell'arco di un mese.	Segnalazione su Registro. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.	Docente che rileva la mancanza. Docente coordinatore delle attività di classe
2. Negligenza nello studio, dimenticanza di materiale e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori, anche tramite lettera.	Docente che rileva la mancanza. Se le mancanze riguardano più discipline: docente coordinatore delle attività di classe.
3. Abbigliamento non adeguato e poco conveniente	Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.	Docente che rileva la mancanza. Docente coordinatore delle attività di classe
4. Ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni scuola famiglia.	Sollecito verbale e, in caso di reiterazione, comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.	Docente della prima ora per le assenze e docente coordinatore delle attività di classe per la convocazione dei genitori
5. Falsificazione della firma dei genitori.	Convocazione immediata dei genitori. In caso di reiterazione, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico - Consiglio di classe.

6. Linguaggio volgare e scorretto	Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori, anche tramite lettera.	Docente che rileva la Mancanza Docente coordinatore delle attività di classe
7. Fumo di sigarette nei locali scolastici e negli ambienti adiacenti alla scuola.	Convocazione immediata dei genitori. In caso di reiterazione, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico - Consiglio di classe.
8. Uso personale del cellulare, dello smartphone e dello smartwatch e di apparecchiature elettroniche non autorizzate.	Convocazione immediata dei genitori In caso di reiterazione, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva l'inosservanza. Dirigente scolastico - Consiglio di classe.
9. Comportamenti scorretti al di fuori dall'edificio scolastico (visite d'istruzione, attività sportive etc.)	Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico/ convocazione immediata alla famiglia. Comunicazione al Dirigente e al coordinatore di classe. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva l'accaduto. Dirigente scolastico - Consiglio di classe.

10. Atti di vandalismo Danneggiamento degli arredi scolastici e delle pareti dei locali.	Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico/ convocazione immediata alla famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza Dirigente scolastico - Consiglio di classe. Dirigente Scolastico per l'attivazione della procedura e l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento.
11. Furto di oggetti ai compagni e all'Istituzione scolastica	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico/ convocazione immediata alla famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza Coordinatore di classe Dirigente scolastico - Consiglio di classe. Dirigente Scolastico; in casi eccezionali può avviare la segnalazione alle autorità competenti.

		La famiglia dovrà provvedere al risarcimento del danno o alla restituzione del maltolto
12. Offese ai compagni	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico/ convocazione immediata alla famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza Coordinatore di classe Dirigente scolastico - Consiglio di classe.
13. Offese al personale docente e non docente	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico/ convocazione immediata della famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza. Coordinatore di classe Dirigente scolastico - Consiglio di classe.
14. Atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico e convocazione immediata della famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che viene a conoscenza del fatto. (informare tempestivamente il Dirigente) Coordinatore di classe Dirigente scolastico - Consiglio di classe. Dirigente Scolastico; in casi eccezionali può avviare la segnalazione alle autorità competenti. Per l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni Consiglio di Classe. Oltre i 15 giorni Consiglio d'Istituto
15. Atti di bullismo e cyber bullismo, atteggiamenti di prevaricazione e/o minacce nei confronti dei compagni, perpetrati singolarmente o in gruppo VD REGOLAMENTO ad hoc => va modificata la parte relativa alle sanzioni)	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico e convocazione immediata della famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che viene a conoscenza del fatto. (informare tempestivamente il Dirigente) Coordinatore di classe Referente Bullismo Dirigente scolastico - Consiglio di classe. Dirigente Scolastico; in casi eccezionali può avviare la segnalazione alle autorità competenti. Per l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni Consiglio di Classe. Oltre i 15 giorni Consiglio d'Istituto

Per ogni tipologia di comportamento che dia luogo a sanzione disciplinare possono essere comminate, con la necessaria gradualità, le sanzioni previste negli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

